

QUESITI

pervenuti al 2 giugno 2013

Quesito 1

Mi riferisco al paragrafo 10 punto 2 del bando di gara in cui, relativamente ai requisiti, ex art. 263 lett. b e c del Dpr 207/2010, si richiedono servizi/due servizi tecnici “di cui all’art. 252 del Dpr 207/2010, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di gara, per lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie ... Ig Strutture o parti di strutture in cemento armato, per impianti di sollevamento e depurazione, le vasche sono destinate al contenimento di liquidi e richiedono speciale studio tecnico, ivi compreso calcolo per strutture antisismiche, III a Impianti ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, impianti di depurazione, VIII - Opere di fognatura”.

Tale clausola appare in contrasto con la normativa vigente dal momento che richiede servizi/due servizi ex art. 263 del Regolamento riferiti esclusivamente a determinati lavori (impianti di sollevamento e depurazione, Impianti ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, impianti di depurazione ecc.).

Ciò è confermato anche dalla pubblicazione sul sito della risposta al quesito del 14 maggio in cui si precisa che, al fine della dimostrazione dei suddetti requisiti tecnici, “sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui all’Avviso di Gara”. Pertanto sembrerebbe che la richiesta dei requisiti venga riferita a lavori identici a quelli oggetto di appalto e non a lavori analoghi, come invece asserito nella risposta ai quesiti di gara.

A tale proposito va considerato che la richiesta, al fine della partecipazione alla gara, di requisiti tecnico-organizzativi riferiti esclusivamente a lavori identici, non appare in linea con la normativa, ex art. 263 comma 1 del Dpr 207/2010, a cui, tra l’altro, l’avviso sembra indirettamente riferirsi nella clausola di cui al paragrafo 10. L’articolo 263 del Regolamento prevede infatti l’avvenuto espletamento/svolgimento di servizi/due servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare o, per il caso dei servizi di punta, il riferimento a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento.

La clausola del bando inoltre, configurando una richiesta di servizi per lavori identici a quelli posti in gara, potrebbe limitare sensibilmente e ingiustificatamente la partecipazione alla gara stessa a danno di soggetti che, pure ugualmente qualificati per il bando in oggetto, non hanno invece esperienza in specifici servizi. A tale proposito si è pronunciata anche l’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici che, con determina n. 5 del 27 luglio 2010, ha affermato che la logica sottesa alla richiesta del requisito del servizio è quella di “aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2006, n. 2464)”.

Alla luce di quanto esposto, Le sarò grato se vorrà considerare una modifica della suddetta clausola conformemente alla normativa vigente, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara ed evitare possibili contenziosi.

Risposta 1

In riscontro alla Vs nota del 29/5/2013, richiamato quanto indicato al paragrafo 10 punto 2 dell' Avviso di Gara (sotto riportato):

- **Art. 263, comma 1 Lett. b)** : servizi tecnici di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei limiti di cui al successivo punto b1), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione dell'AVVISO di gara sul sito di Irisacqua,, per lavori appartenenti a **ciascuna delle classi e categorie** ex articolo 14 della legge n. 143 del 1949 attribuite al **punto 5 dell'Avviso di gara**, per un importo dei lavori medesimi, **per ciascuna classe e categoria, non inferiore ad una volta** l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come segue:

decennio di riferimento: dal		09 /05/2004	al	09/05 /2013	
definizioni ex art. 14 legge n. 143 del 1949			Importo dei lavori oggetto del servizio	Requisito minimo: Importo dei lavori	
classe	categoria	descrizione sommaria			
I	g	Strutture o parti di strutture in cemento armato, per impianti di sollevamento e depurazione, le vasche sono destinate al contenimento di liquidi e richiedono speciale studio tecnico, ivi compreso calcolo per strutture antisismiche	10.250.609,61		10.250.609,61
III	a	Impianti ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, impianti di depurazione	6.872.058,35		6.872.058,35
VIII	-	Opere di fognatura	14.167.332,04		14.167.332,04

da cui risulta la manifesta la sua corrispondenza al disposto della norma DPR n.2017/2010 ex art.263 lettera b).

La presente per ribadire che l'avviso non esprime una propria interpretazione restrittiva circa i servizi da valutare ma fa espresso riferimento al DPR n.2017/2010 ex n.263 lett. b con la sola quantificazione dell'importo minimo richiesto nei termini e nei limiti indicati dalla norma.

Anche nella nostra risposta al quesito del 14 maggio2013 abbiamo ribadito “... *che i servizi, nell'ambito di classi e categorie indicate, **devono comunque essere riferiti a lavori analoghi** ...*”.

La scrivente, in nessun documento, ha imposto come da Voi erroneamente indicato “...*che la richiesta dei requisiti venga riferita a **lavori identici** a quelli oggetto di appalto..*”, ma solamente per i lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie ex articolo 14 della legge n. 143 del 1949 a cui si riferisce la prestazione oggetto della gara.

Per cui non si capisce come si potrebbe modificare la clausola se la stessa richiama integralmente la norma.

Gorizia 2 giugno 2013

F.to Il RUP

Ing. Igor Bortolotti